

## **Codice civile**

### Capo II

#### Delle professioni intellettuali

**2236.** Responsabilità del prestatore d'opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [\[c.c. 1176, 2104\]](#).